

N. 844

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Consiglio regionale della Liguria

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 AGOSTO 2023

Abrogazione degli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	5
Disegno di legge	»	6

Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge risponde all'esigenza di abrogare le disposizioni della legge 2 agosto 1999, n. 264, per gli accessi ai corsi universitari a partire dal primo anno accademico utile, facendo ovviamente salva la posizione degli studenti già ammessi.

La legge 2 agosto 1999, n. 264, disciplina le norme in materia di accessi ai corsi universitari. Secondo l'articolo 1, a livello nazionale sono programmati gli accessi:

- a) ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, in architettura, nonché a corsi di diploma universitario;
- b) ai corsi di laurea in scienza della formazione primaria e alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario;
- c) ai corsi di formazione specialistica dei medici:
- *d*) alle scuole di specializzazione per le professioni legali;
- e) ai corsi universitari di nuova istituzione o attivazione, su proposta delle università e nell'ambito della programmazione del sistema universitario, per un numero di anni corrispondente alla durata legale del corso.

Secondo l'articolo 2, comma 1, spetta alle università programmare gli accessi:

- a) ai corsi di laurea per i quali l'ordinamento didattico preveda l'utilizzazione di laboratori ad alta specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici o comunque di posti studio personalizzati;
- *b)* ai corsi di diploma universitario, diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), per i quali l'ordinamento didat-

tico prevede l'obbligo di tirocinio come parte integrante del percorso formativo, da svolgere presso strutture diverse dall'ateneo.

Obiettivo della legge 264 era quello di limitare il numero di studenti, riducendo gli oneri per la didattica e, almeno in auspicio, determinando un miglioramento della qualità formativa con una preliminare selezione dei discenti.

Tuttavia, ad oltre vent'anni dall'approvazione della legge in questione, le conseguenze, specialmente con riguardo al settore medico e sanitario, sono nefaste.

L'introduzione del numero chiuso ha prodotto, infatti, conseguenze negative per il sistema universitario e per l'intero Paese che già presenta un numero complessivo di laureati inferiore a quello degli altri Paesi europei, con le evidenti ricadute in termini di competitività e capacità di innovazione.

Inoltre l'impiego delle prove di ingresso come strumento di valutazione e selezione ha spinto molti studenti a iscriversi a facoltà diverse rispetto a quelle per cui sono più predisposti e ad andare a studiare all'estero. Al contrario molti professionisti vengono importati dall'estero per colmare le carenze di professionalità tra i giovani italiani. Egualmente la previsione di una selezione su scala nazionale ha comportato un'irrazionale e costosa mobilità forzata degli studenti, con oneri che ricadono sui relativi nuclei familiari.

Ma la conseguenza più grave e paradossale, che è emersa in tutta la sua attualità durante l'emergenza legata alla pandemia da COVID-19, è l'acclarata carenza di figure professionali in campo medico e nell'area sanitaria in genere, con tutti i disservizi che inevitabilmente ne conseguono, generata da-

gli effetti di oltre venti anni di restrizioni di accesso e dall'insufficiente dotazione di risorse per le borse di studio per le specializzazioni dei medici.

L'esiguità degli accessi ai corsi universitari per le professioni sanitarie, unitamente all'elevato numero di pensionamenti di personale medico ed infermieristico del settore pubblico, universitario e ambulatoriale, rischiano di mettere in ginocchio l'intero sistema sanitario nazionale e quello regionale ligure in particolare.

A fronte delle numerose criticità riscontrate, occorre rivedere le condizioni d'accesso alle facoltà a numero chiuso, partendo da quella di medicina, effettuando nel contempo un'adeguata programmazione quantitativa e qualitativa della formazione specialistica. Con il presente disegno di legge si propone al Parlamento l'abrogazione della legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme

in materia di accessi ai corsi universitari, per eliminare il numero chiuso e le prove di ammissione ai corsi universitari, al fine di consentire ai giovani di iscriversi liberamente a qualsiasi corso universitario e ai laureati di potersi iscrivere liberamente ai corsi di specializzazione. Il presente disegno di legge si compone di un solo articolo abrogativo della legge n. 264 del 1999.

Nel caso di approvazione della presente proposta di legge da parte del Parlamento, le disposizioni della legge 2 agosto 1999 n. 264, sarebbero abrogate con effetti immediati per gli accessi ai corsi universitari a partire dal primo anno accademico utile, facendo ovviamente salva la posizione degli studenti già ammessi.

L'articolo 1 è volto ad abrogazione degli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 2 agosto 1999, n. 264, facendo salva la posizione degli studenti già ammessi.

RELAZIONE TECNICA

La proposta di legge propone l'abrogazione della legge 2 agosto 1999, n. 264 «Norme in materia di accessi ai corsi universitari» per eliminare il numero chiuso e le prove di ammissione ai corsi universitari, al fine di consentire ai giovani di iscriversi liberamente a qualsiasi corso universitario e ai laureati di potersi iscrivere liberamente ai corsi di specializzazione.

Nel caso di approvazione della presente proposta di legge da parte del Parlamento, la legge 2 agosto 1999, n. 264, sarebbe abrogata con effetti immediati per gli accessi ai corsi universitari a partire dall'anno accademico successivo alla data di entrata in vigore della stessa.

Si evidenzia che il testo proposto, intervenendo su aspetti di natura ordinamentale, non presenta profili di carattere finanziario.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Abrogazioni)

- 1. Gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 2 agosto 1999, n. 264, sono abrogati.
- 2. Le disposizioni di cui alla presente legge producono effetti a partire dall'anno accademico successivo alla sua data di entrata in vigore.
- 3. Sono comunque fatte salve le posizioni degli studenti regolarmente iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge secondo le disposizioni previgenti, anche in forza di ordinanze adottate dai competenti organi della giurisdizione amministrativa.